



COMUNE DI CORATO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27/04/2016 DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **aprile**, con prosieguo di seduta nella Sala Consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 18:00 dello stesso giorno, per discutere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi avvisi.

Risultano presenti i Signori Consiglieri di seguito elencati:

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>COGNOME E NOME</i>	
MAZZILLI MASSIMO	SI	LOIZZO PAOLO	
AMORESE ANGELO	SI	MALDERA FILOMENA	SI
BOVINO VITO		MALDERA SAVINO	SI
BUCCI LEONARDO	SI	MARCONE ROSALBA	
BUCCI RENATO		MAZZONE VALERIA	
CAPUTO FRANCESCO	SI	POMODORO PASQUALE	SI
DE BENEDITTIS DANIELE		ROSELLI GIUSEPPE	
DIAFERIA GABRIELE	SI	SALERNO IGNAZIO	SI
D'INTRONO GIUSEPPE	SI	TEDESCHI SERGIO	SI
DI TRIA GIUSEPPE		TORELLI MASSIMO	SI
FIGLIORE CATALDO		VALENTE GRAZIELLA	SI
LABIANCA VINCENZO	SI	VENTURA FABRIZIO	
LOIODICE TOMMASO			

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 11

Presiede il Presidente del Consiglio Ignazio Salerno
Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno

Essendo i presenti nel numero di 14 in prima convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

SEDUTA PUBBLICA

- Argomento iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno –

**Assessori presenti: Scaringella Francesco, Musci Luigi, Nesta Gaetano,
Rosito Antonella, Tandoi Giulia, Zezza Marialuisa.**

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno ad oggetto: **“Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni d'Imposta per l'anno 2016”**.

Indi, il Presidente cede la parola al **Sindaco** che relaziona in merito all'argomento.

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Bovino, Roselli, Marcone, Fiore, Loiodice, Bucci R., Loizzo.

Interviene il Consigliere **Loizzo** il quale chiede al Sindaco la motivazione per cui le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno scorso e ritiene che non ci sia connessione tra questo argomento e il Bilancio di Previsione. Indi, sostiene che la Legge di Stabilità prevedeva un blocco degli aumenti delle aliquote e non di riduzione delle stesse.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Pomodoro** il quale riferisce che quest'anno le tariffe non possono essere modificate; chiarisce, inoltre, che è necessario in un primo momento approvare le tariffe e poi il Bilancio di Previsione.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Loiodice** il quale sostiene che il recupero ICI ha avuto origine quando ancora la S.I.xT. non esisteva. Non è possibile scindere gli argomenti e approvare le tariffe senza il Bilancio di Previsione; per questo motivo, preannuncia il suo voto contrario. Ricorda, inoltre, che entro il 30 aprile si sarebbe dovuto portare in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione.

Si allontana dall'aula il Consigliere Roselli.

Gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto stenografico che, pur non essendo allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Indi, **il Presidente pone in votazione l'argomento iscritto all'o.d.g., mediante sistema elettronico e previa verifica da parte del Segretario dei Consiglieri presenti, confermata nel numero di 17, anziché 20 come da risultato elettronico, in quanto i Consiglieri Loizzo, Fiore e Loiodice, pur risultando presenti, si allontanano dall'aula senza estrarre la smart-card.**

Eseguita la votazione, **l'argomento iscritto all'Ordine del Giorno viene approvato con n. 14 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Bovino, Bucci R., Marcone).**

In base a tale risultato, il C.C. adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D. Lgs. n. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO l'art. 1 comma 13 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale recita: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. omissis;

CONSIDERATO che la suddetta circolare individuava i Comuni i cui territori agricoli erano esenti dall'ICI e che il Comune di Corato è presente in tale elenco;

DEDOTTO, quindi, che i suddetti terreni agricoli, nel territorio di Corato, sono esenti dall'IMU;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come stabilito nel regolamento per la disciplina dell'IMU del Comune di Corato);

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

VISTO l'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che: "La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;...*omissis*...";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015, il quale recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è soppressa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. *..omissis*";

VISTA la propria deliberazione n. 58 del 30 luglio 2015, avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazioni aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015", dalla cui lettura si evince che il presente atto rispetta la prescrizione contenuta nel suddetto art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto, all'art. 2, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è prorogato al 31 marzo 2016;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2014;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore finanziario, d.ssa Grazia Cialdella, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/04/2016;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI STABILIRE** le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2016 nelle seguenti misure:
 - 0,4% (zero virgola quattro per cento) per gli immobili di categoria A1, A8 ed A9, adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze di categoria C2, C6 e C7 (una per categoria catastale), con la detrazione d'imposta di € 200 (duecento);
 - 0,76% (zero virgola settantasei per cento) per gli immobili classificati catastalmente nelle categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolge nell'immobile oggetto dell'applicazione dell'imposta, sia lo stesso tenuto al pagamento della stessa;
 - 0,86% (zero virgola ottantasei per cento) per gli immobili delle categorie catastali di cui al punto precedente, non rientranti in tali condizioni, per gli immobili di categoria A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze delle stesse, per gli immobili di categoria B e per le aree fabbricabili;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016;
- 4) **DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla società Mista "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa" e la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e sul portale del Federalismo Fiscale.

^^^

Il Presidente, poi, pone in votazione, con lo stesso sistema elettronico, la immediata eseguibilità dell'atto che viene approvata con n. 14 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Bovino, Bucci R., Marcone).

Leuci/mgvaresano

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ignazio Salerno

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi D'Introno

Il sottoscritto Dott. Luigi D'Introno, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/05/2016 (N. 1137 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 02.05.2016

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, li 02.05.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi D'Introno

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa Filomena Campione